



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

**Verbale n. 7 del 4/4/2024**

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLE PREINTESE RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA.**

Il giorno 4 aprile 2024 il Revisore Unico del Comune di Sernaglia della Battaglia, dr. Vasco Veri, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 25/11/2021, rilascia la certificazione prevista dall'art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 8 del CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali, relativamente all'accordo integrativo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2024.

L'ORGANO DI REVISIONE

**Premesso**

- Che in data 27/3/2024 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 83 del 1/3/2024 relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 e la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che con la medesima nota è stata trasmessa la preintesa siglata in data 12/3/2024 tra il Comune e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
- Che il citato Responsabile con la medesima nota ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;

Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Esaminato il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023-2025 sottoscritto in data 29 dicembre 2023, dal Comune di Sernaglia della Battaglia, dalla R.S.U. e dalle rappresentanze sindacali del CCNL Enti Locali.

L'Organo di revisione del Comune di Sernaglia della Battaglia

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;

**Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità*

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;**

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**Vista:**

- La delibera di Giunta comunale n. 20 del 15/2/2024 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno2024);

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al 2024, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Preso atto** della quantificazione del "fondo", definita con la determinazione sopra richiamata, come di seguito esposto nel prospetto di sintesi:

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	<b>88.729,91</b>
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità' (B)	<b>5.687,51</b>
<b>TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)</b>	<b>83.042,40</b>
TOTALE Risorse variabili (C)	<b>2.118,66</b>
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	
<b>Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)</b>	<b>2.118,66</b>
<b>TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)</b>	<b>85.161,06</b>
<b>DECURTANZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016</b>	<b>3.020,00</b>
<b>TOTALE FONDO 2024</b>	<b>82.141,06</b>

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2024;

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

Visto il CCNL 16/11/2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

#### **Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024, nel limite dell'importo complessivo di euro 82.141,06.

Data 4/4/2024

L'Organo di revisione

---